

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 257

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
3 ottobre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1145/2007 della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ Regolamento (CE) n. 1146/2007 della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2008 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità 3

★ Regolamento (CE) n. 1147/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, relativo al divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera portoghese 9

★ Regolamento (CE) n. 1148/2007 della Commissione, del 2 ottobre 2007, relativo al divieto di pesca dei berici nelle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Spagna 11

DIRETTIVE

★ Direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio ⁽¹⁾ 13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

- ★ **Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» 16**
 - ★ **Decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» 23**
-

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

2007/636/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 settembre 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un'indagine sulla diffusione della *Salmonella* spp. nei branchi di suini da riproduzione da realizzare negli Stati membri [notificata con il numero C(2007) 4434] 30**

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	42,1
	TR	97,2
	XS	28,3
	ZZ	55,9
0707 00 05	EG	135,3
	JO	151,2
	TR	110,0
	ZZ	132,2
0709 90 70	JO	139,2
	TR	115,1
	ZZ	127,2
0805 50 10	AR	83,7
	TR	91,9
	UY	82,6
	ZA	70,8
	ZZ	82,3
0806 10 10	BR	275,6
	IL	284,6
	MK	11,8
	TR	104,7
	US	230,0
	ZZ	181,3
0808 10 80	AR	87,7
	AU	173,8
	BR	45,1
	CL	83,4
	NZ	91,9
	US	96,7
	ZA	79,6
	ZZ	94,0
0808 20 50	CN	69,7
	TR	124,2
	ZA	78,1
	ZZ	90,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2007 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2007****recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2008 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽³⁾, la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2008. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'esecuzione della rispettiva parte di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(2) Gli Stati membri interessati dal piano per l'esercizio 2008 hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tenere conto dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4) L'articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede la messa a disposizione di stanziamenti destinati all'acquisto sul mercato di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte di intervento. Dal momento che le scorte di cereali, di latte scremato in polvere e di riso attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto ridotte e che sono state già adottate disposizioni rispettivamente per la loro vendita sul mercato e per la loro distribuzione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3149/92, e tenuto conto del fatto che nessun acquisto di questa derrata è previsto nel 2007, occorre stabilire detti stanziamenti per permettere l'acquisto sul mercato dei cereali, del latte scremato in polvere e del riso necessari all'esecuzione del piano per l'esercizio 2008.

(5) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri di prodotti indisponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui detti prodotti sono richiesti per l'esecuzione del piano annuale. Occorre dunque autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all'esecuzione del piano per il 2008, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(6) Per l'esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(7) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, la Commissione, ai fini dell'elaborazione del piano, ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nella Comunità.

(8) Il comitato di gestione per i cereali non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2008, la distribuzione di prodotti alimentari destinati agli indigenti nella Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, è effettuata in conformità del piano annuale di distribuzione definito nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47).

Articolo 2

Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l'acquisto sul mercato dei cereali, del latte scremato in polvere e del riso necessari per l'esecuzione del piano di cui all'articolo 1 sono definiti nell'allegato II.

Articolo 3

Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Articolo 4

Ai fini dell'esecuzione del piano annuale di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1^o ottobre 2007.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L'ESERCIZIO 2008

a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:

(EUR)

Stato membro	Ripartizione
Belgique/België	8 461 690
България	6 883 712
Česká republika	155 443
Eesti	192 388
Éire/Ireland	155 965
Elláda	13 228 830
España	50 419 083
France	48 605 224
Italia	66 367 975
Latvija	153 910
Lietuva	4 249 149
Luxembourg	81 090
Magyarország	7 788 270
Malta	360 603
Polska	47 640 750
Portugal	12 568 188
România	23 126 824
Slovenija	1 429 303
Suomi/Finland	2 631 603
Totale	294 500 000

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità ai fini della distribuzione negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(tonnellate)

Stato membro	Zucchero
Belgique/België	4 154
България	6 385
Česká republika	67
España	6 500
France	3 718
Italia	7 000
Lietuva	2 889

<i>(tonnellate)</i>	
Stato membro	Zucchero
Magyarország	1 544
Malta	397
Polska	14 826
Portugal	1 627
România	15 157
Slovenija	769
Totale	65 034

ALLEGATO II

Stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l'acquisto di prodotti sul mercato comunitario limitatamente agli importi fissati nell'allegato I, lettera a):

(EUR)

Stato membro	Cereali	Riso	Latte scremato in polvere
Belgique/België	2 120 960	800 000	3 300 000
България	1 990 461	1 768 251	
Česká republika	36 472		81 843
Eesti	182 358		
Éire/Ireland			147 834
Elláda	4 535 189		8 003 986
España	11 144 100	1 800 000	32 030 700
France	8 718 857	5 225 181	30 516 427
Italia	10 637 550	2 800 000	46 438 083
Latvija	145 886		
Lietuva	1 463 223	606 607	706 455
Luxembourg			76 864
Magyarország	5 713 309		1 000 000
Malta	62 275	25 078	82 327
Polska	16 569 956		22 164 340
Portugal	1 208 732	1 423 588	8 575 856
România	15 355 270		
Slovenija	173 087	102 509	746 140
Suomi/Finland	1 620 960		873 450
Totale	81 678 645	14 551 214	154 744 304

ALLEGATO III

Trasferimenti intracomunitari di zucchero autorizzati nell'ambito del piano per l'esercizio 2008:

	Quantità (tonnellate)	Detentore	Destinatario
1.	3 718	BIRB, Belgique	ONIGC, France
2.	2 889	BIRB, Belgique	The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva
3.	6 385	MVH, Magyarország	ДФЗ, България
4.	14 826	MVH, Magyarország	ARR, Polska
5.	15 157	MVH, Magyarország	APIA, România
6.	769	MVH, Magyarország	AAMRD, Slovenija
7.	397	AGEA, Italia	National Research and Development Centre, Malta
8.	1 627	FEGA, España	INGA, Portugal

REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2007 DELLA COMMISSIONE**del 1° ottobre 2007****relativo al divieto di pesca dell'ippoglosso nero nelle acque NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	21
Stato membro	Portogallo
Stock	GHL/N3LMNO
Specie	Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
Zona	NAFO 3LMNO
Data	28.8.2007

REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2007 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2007****relativo al divieto di pesca dei berici nelle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
(acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi
battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Successivamente a tale data sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 del 8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	38
Stato membro	Spagna
Stock	ALF/1X14-
Specie	Berici (<i>Beryx spp.</i>)
Zona	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Data	10.8.2007

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2007

che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 in merito a una strategia comunitaria sul mercurio, che ha esaminato tutti gli impieghi del mercurio, sarebbe opportuno introdurre, a livello comunitario, restrizioni alla commercializzazione di determinate apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche contenenti mercurio che costituiscono la principale categoria di prodotti contenenti mercurio non ancora disciplinata da provvedimenti comunitari.
- (2) L'introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio impedirebbe al mercurio di entrare nel flusso dei rifiuti, comportando benefici per l'ambiente e, a lungo termine, per la salute umana.
- (3) Considerata la fattibilità tecnica ed economica, le informazioni disponibili sulle apparecchiature di misura e controllo indicano che i provvedimenti restrittivi immediati dovrebbero riguardare solo le apparecchiature di

misura destinate alla vendita al grande pubblico e in particolare tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea.

- (4) L'importazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio risalenti a più di 50 anni fa riguarda gli oggetti di antiquariato o i beni culturali definiti dal regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali ⁽³⁾. Tale commercio ha un'entità limitata e non sembra causare rischi alla salute umana o all'ambiente, e pertanto non dovrebbe essere limitato.
- (5) Oggigiorno i barometri al mercurio sono prodotti soltanto da poche piccole imprese specializzate e sono venduti al grande pubblico principalmente come oggetti decorativi. Dovrebbe essere previsto un ulteriore periodo di cessazione graduale dell'immissione sul mercato di tali barometri, in modo da permettere ai produttori di adeguare le loro imprese alle restrizioni e di passare alla produzione di barometri senza mercurio.
- (6) Allo scopo di limitare il più possibile le emissioni di mercurio nell'ambiente e per assicurare l'eliminazione graduale delle restanti apparecchiature di misurazione che contengono mercurio nell'uso industriale e professionale, specialmente degli sfigmomanometri nelle cure sanitarie, la Commissione dovrebbe esaminare la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili. Nel caso degli sfigmomanometri utilizzati nelle cure sanitarie, dovrebbero essere consultati gli esperti del settore medico per assicurare che vengano affrontate adeguatamente le esigenze della diagnosi e della cura di specifiche condizioni cliniche.
- (7) È opportuno che la presente direttiva limiti solo l'immissione sul mercato di apparecchiature di misura nuove. Tale restrizione non dovrebbe pertanto essere applicata alle apparecchiature già in uso o vendute di seconda mano.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 115.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 111), posizione comune del Consiglio del 19 aprile 2007 (GU C 109 E, del 15.5.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- (8) Le disparità tra le leggi o i provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in merito a restrizioni al mercurio contenuto in diverse apparecchiature di misura e controllo potrebbero creare ostacoli al commercio, falsare la concorrenza nella Comunità e in tal modo avere un impatto diretto sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. Appare quindi necessario ravvicinare le leggi degli Stati membri nel settore delle apparecchiature di misura e controllo introducendo disposizioni armonizzate su tali prodotti contenenti mercurio, al fine di preservare il mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
- (9) Occorre pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾.
- (10) La presente direttiva dovrebbe essere applicata fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽²⁾ e a direttive particolari basate sulla medesima, in particolare la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ⁽³⁾.
- (11) In conformità del punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁴⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 aprile 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 25 settembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/139/CE della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94).

⁽²⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE.

⁽⁴⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

«19 bis Mercurio CAS n.: 7439-97-6	1. Non può essere commercializzato: a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea; b) in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea). 2. La restrizione di cui al punto 1, lettera b), non si applica a: a) apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; o b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009. 3. Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e alle altre apparecchiature di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, in modo da eliminare gradualmente il mercurio dalle apparecchiature di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.»
---	---

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

DECISIONE N. 1149/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2007

che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2002-2006, un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5,

- (3) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha adottato il programma dell'Aia «Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» ⁽⁵⁾ (di seguito «il programma dell'Aia»).

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

- (4) Nel giugno 2005 il Consiglio e la Commissione hanno adottato il piano d'azione sull'attuazione del programma dell'Aia ⁽⁶⁾.

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. A tal fine la Comunità deve tra l'altro adottare, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

- (5) È opportuno realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato e dal programma dell'Aia istituendo un programma flessibile ed efficace che faciliti la pianificazione e l'attuazione.

- (2) Facendo seguito a programmi precedenti, quali i progetti Grotius ⁽²⁾ e Robert Schuman ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito, per il periodo

- (6) Il programma «Giustizia civile» dovrebbe prevedere iniziative della Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni a sostegno delle organizzazioni che promuovono ed agevolano la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché azioni a sostegno di progetti specifici.

- (7) Un programma generale in materia di giustizia civile volto ad accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri contribuirà a ridurre gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile, a beneficio del funzionamento del mercato interno.

- (8) In conformità al programma dell'Aia, il rafforzamento della fiducia reciproca richiede uno sforzo esplicito per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e diversi ordinamenti giuridici. Le reti europee delle autorità pubbliche nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione e sostegno a tale riguardo.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 13 giugno 2007 (GU C 171 E del 24.7.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 18 settembre 2007.

⁽²⁾ Azione comune 96/636/GAI, del 28 ottobre 1996, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia («Grotius») (GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3); regolamento (CE) n. 290/2001 del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che rinnova il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile) (GU L 43 del 14.2.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che istituisce un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (Azione Robert Schuman) (GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24).

⁽⁴⁾ GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

- (9) La presente decisione dovrebbe offrire la possibilità di cofinanziare le attività di determinate reti europee nella misura in cui la spesa è sostenuta per perseguire un obiettivo di interesse europeo generale. Tale cofinanziamento non dovrebbe tuttavia implicare che un futuro programma abbracci siffatte reti, né ostare a che altre reti europee beneficino del sostegno alle loro attività a norma della presente decisione.
- (10) Qualsiasi istituzione, associazione o rete che ottiene una sovvenzione a norma del programma «Giustizia civile» dovrebbe riconoscere il sostegno ricevuto dalla Comunità in conformità agli orientamenti sulla visibilità elaborati dalla Commissione.
- (11) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce nel quadro della procedura di bilancio annuale il riferimento principale per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾.
- (12) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ (di seguito «il regolamento finanziario»), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽³⁾, che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.
- (14) È opportuno inoltre adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽⁴⁾, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽⁵⁾, e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽⁶⁾.
- (15) Il regolamento finanziario impone che le sovvenzioni di funzionamento siano dotate di un atto di base.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾, operando una distinzione tra le misure soggette alla procedura di gestione e quelle soggette alla procedura consultiva, la quale, in determinati casi, si rivela più appropriata per una maggiore efficacia.
- (17) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo deve essere informato dalla Commissione dei lavori dei comitati concernenti l'attuazione del presente programma. In particolare il Parlamento europeo deve ricevere il progetto di programma annuale allorché esso è sottoposto al comitato di gestione. Inoltre deve ricevere i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni di detto comitato.
- (18) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (19) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

⁽⁴⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(20) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sulla presente decisione ⁽¹⁾.

(21) Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma specifico «Giustizia civile» (di seguito «il programma») come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire alla progressiva istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Nella presente decisione per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;
- b) promuovere l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili transfrontalieri negli Stati membri;
- c) migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese consentendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia;
- d) migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.

2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e, più precisamente, alla creazione di uno spazio giudiziario.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di:
 - i) garantire la certezza del diritto e migliorare l'accesso alla giustizia;
 - ii) promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni nelle controversie civili e commerciali;
 - iii) rimuovere gli ostacoli ai contenziosi transfrontalieri creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile e promuovere, a tal fine, la necessaria compatibilità delle legislazioni;
 - iv) garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;
- b) migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi;
- c) assicurare che gli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati;
- d) migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia;
- e) promuovere la formazione degli operatori della giustizia sul diritto comunitario e dell'Unione;
- f) valutare le condizioni generali necessarie per rafforzare la reciproca fiducia, nel pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura;
- g) agevolare il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3, il programma sostiene i seguenti tipi di azione conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

- a) azioni specifiche avviate dalla Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, controllo e valutazione; oppure
- b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da una autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro, un'organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni caso almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paese in via di adesione o un paese candidato; oppure
- c) attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali, oppure
- d) sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate ai programmi di lavoro permanente della rete dei Consigli superiori della magistratura e della rete europea dei presidenti delle Corti di cassazione dell'Unione europea, nella misura in cui sono sostenute per conseguire un obiettivo di interesse generale europeo mediante la promozione degli scambi di vedute ed esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l'organizzazione e il funzionamento dei membri di tali reti nell'espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria.

Articolo 5

Partecipazione

1. Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi: i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

2. I progetti possono coinvolgere operatori giuridici provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidati che non partecipano al programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o da altri paesi terzi che non partecipano al programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6

Destinatari

1. Il programma è diretto, tra l'altro, agli operatori della giustizia, alle autorità nazionali e ai cittadini dell'Unione in generale.
2. Ai fini della presente decisione, gli «operatori della giustizia» comprendono giudici, magistrati delle procure, avvocati, procuratori legali, notai, personale accademico e scientifico, funzionari ministeriali, ausiliari di giustizia, ufficiali giudiziari, interpreti presso i tribunali e le altre professioni associate alla giustizia civile.

Articolo 7

Accesso al programma

L'accesso al programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative degli Stati membri.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contratti di appalto pubblico.
2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. L'aliquota massima di cofinanziamento è specificata nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico. In questo caso i finanziamenti comunitari coprono l'acquisto di beni e servizi in ordine tra l'altro a spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1. La Commissione attua il sostegno finanziario della Comunità a norma del regolamento finanziario.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, le misure di accompagnamento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni.

3. Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- a) conformità dell'azione proposta al programma di lavoro annuale, agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e ai tipi di azioni di cui all'articolo 4;
- b) qualità dell'azione proposta in relazione alla sua progettazione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;
- c) importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;
- d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e sulle azioni di cui all'articolo 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera d), sono valutate considerando:

- a) la coerenza con gli obiettivi del programma;
- b) la qualità delle attività pianificate;
- c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;
- d) l'impatto geografico delle attività svolte;
- e) il coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione degli organismi interessati;
- f) il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6. La Commissione esamina ciascuna delle azioni proposte che le vengono presentate a norma dell'articolo 4, lettere b) e c). Le decisioni inerenti a tali azioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 10

Comitato di gestione

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 11

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», e con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Le informazioni statistiche sulla giustizia civile sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo se del caso al programma statistico comunitario.

2. Eccezionalmente, le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi.

3. Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono sostegno finanziario da altri strumenti finanziari della Comunità o dell'Unione per i medesimi obiettivi. I beneficiari del programma forniscono alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell'Unione europea e da altre fonti e sulle richieste di finanziamento in corso.

*Articolo 13***Risorse di bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione è pari a 109 300 000 EUR per il periodo indicato all'articolo 1.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

*Articolo 14***Monitoraggio**

1. La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e affinché entro tre mesi dal completamento dell'azione sia trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni. La Commissione mette le relazioni a disposizione degli Stati membri.

2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, o le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del trattato, i funzionari e gli altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione.

3. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni derivanti dall'attuazione del programma stabiliscano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), da effettuarsi in loco se necessario, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4. La Commissione provvede affinché il beneficiario del sostegno finanziario tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti, siano adattati.

6. La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

*Articolo 15***Tutela degli interessi finanziari della Comunità**

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme erroneamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un atto od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee, a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione provvede affinché sia ridotto, sospeso o recuperato l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l'approvazione della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, il beneficiario comunica le osservazioni alla Commissione entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il sostegno finanziario residuo e si proceda al recupero dei fondi già erogati.

5. La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

*Articolo 16***Valutazione**

1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) una relazione annuale sull'attuazione del programma;
- b) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, ivi compreso sul lavoro svolto dai beneficiari delle sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera d), entro il 31 marzo 2011;
- c) una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 30 agosto 2012;
- d) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 17

Pubblicazione delle azioni

La Commissione pubblica ogni anno un elenco delle azioni finanziate in base al programma, corredato di una succinta descrizione di ciascun progetto.

Articolo 18

Visibilità

La Commissione elabora orientamenti atti a garantire la visibilità del sostegno finanziario concesso a norma della presente decisione.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a Strasburgo, addì 25 settembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

DECISIONE N. 1150/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità si dovrebbe assicurare un livello elevato di protezione della salute umana; l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(2) L'azione della Comunità dovrebbe completare le politiche nazionali dirette a migliorare la salute pubblica, a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana e a ridurre i danni alla salute causati dalla tossicodipendenza, ivi comprese le politiche in materia di informazione e prevenzione.

(3) Considerato che gli studi mostrano che la patologia e la mortalità connesse alla tossicodipendenza interessano un numero rilevante di cittadini europei, i danni provocati da tale fenomeno costituiscono un grave problema di salute pubblica.

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai risultati della valutazione finale della strategia dell'Unione europea contro la droga e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2000-2004) ha sottolineato la necessità di coinvolgere regolarmente la società civile nella formulazione della politica dell'UE in materia di droga.

(5) La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) ⁽⁴⁾, prevede lo sviluppo di strategie e misure sulla tossicodipendenza, in quanto fattore determinante per la salute legata al modo di vivere.

(6) Nella sua raccomandazione 2003/488/CE, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza ⁽⁵⁾, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di fare della prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi collegati un obiettivo di sanità pubblica e di elaborare e attuare di conseguenza strategie globali.

(7) Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato la strategia antidroga dell'UE per il periodo 2005-2012, che contempla tutte le attività dell'Unione europea in materia di droga e fissa alcuni obiettivi principali, tra cui quello di garantire un elevato livello di protezione della salute, benessere e coesione sociale con la prevenzione e la riduzione del consumo di droga, della tossicodipendenza e degli effetti nocivi della droga sulla salute e la società.

(8) Al fine di dotarsi di uno strumento essenziale per attuare concretamente la strategia antidroga dell'UE 2005-2012, il Consiglio ha adottato il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) ⁽⁶⁾. Tale piano d'azione ha come obiettivo primario di diminuire sensibilmente la diffusione del consumo di droga tra la popolazione e ridurre i danni sociali e per la salute provocati dal consumo e dal commercio di droghe illecite.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 192 del 16.8.2006, pag. 25.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 6 settembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU C 168 dell'8.7.2005, pag. 1.

- (9) Il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga», istituito a norma della presente decisione (di seguito «il programma»), mira a realizzare gli obiettivi individuati dalla strategia antidroga dell'UE (2005-2012) e del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) e (2009-2012) sostenendo progetti volti a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate.
- (10) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la droga arreca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici per la società nel suo complesso.
- (11) Particolare attenzione andrebbe prestata alla prevenzione del consumo di droga tra i giovani, che sono la fascia più vulnerabile della popolazione. La principale sfida in materia di prevenzione consiste nell'incoraggiare i giovani ad adottare stili di vita sani.
- (12) La Comunità europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che gli Stati membri devono intraprendere nel settore della prevenzione e dell'informazione compresa la riduzione della domanda e il trattamento dei danni, completandole e incoraggiando le sinergie.
- (13) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, il Parlamento europeo dovrebbe essere informato dalla Commissione dei lavori del comitato relativi all'esecuzione del presente programma. Il Parlamento europeo dovrebbe ricevere in particolare il progetto di programma annuale allorché viene sottoposto al comitato di gestione. Il Parlamento europeo dovrebbe inoltre ricevere i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni di tale comitato.
- (14) Si dovrebbe assicurare la complementarità con le competenze tecniche dell'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (di seguito «l'osservatorio») avvalendosi delle metodologie e migliori prassi sviluppate dall'osservatorio, nonché coinvolgendo quest'ultimo nell'elaborazione del programma di lavoro annuale.
- (15) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della necessità di scambio di informazioni a livello comunitario e della necessità di diffusione a livello comunitario delle buone prassi, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, data la necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e considerati la portata e gli effetti del programma, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (16) Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per assicurare il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione in base al presente programma.
- (17) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽²⁾.
- (18) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾ (di seguito «regolamento finanziario»), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾, che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, sono applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(19) È inoltre opportuno adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari per recuperare fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.

(20) Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE operando una distinzione tra le misure che sono soggette alla procedura di gestione e quelle che sono soggette alla procedura di consultazione. Quest'ultima procedura è, in taluni casi, la più appropriata per garantire una maggiore efficienza.

(22) Al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva attuazione del programma, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione e ambito di applicazione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma «Prevenzione e informazione in materia di droga» (di seguito «il programma») nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e ridurre gli effetti nocivi della droga sulla salute.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi;
- b) contribuire a migliorare l'informazione sul consumo di droga;
- c) sostenere l'attuazione della strategia antidroga dell'UE.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) promuovere azioni transnazionali per:
 - i) costituire reti multidisciplinari;
 - ii) assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l'individuazione e la diffusione delle buone prassi, ivi compresi la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
 - iii) sensibilizzare il pubblico ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno;
 - iv) sostenere misure volte a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento, tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate;
- b) coinvolgere la società civile nell'attuazione e nello sviluppo della strategia antidroga dell'UE e dei piani d'azione dell'UE;
- c) controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nell'ambito dei piani d'azione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012. Il Parlamento europeo è coinvolto nel processo di valutazione tramite la sua partecipazione al gruppo di orientamento della Commissione in materia di valutazione.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sostiene i seguenti tipi di azione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

- a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo ed aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione; oppure
- b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro Stato, che può essere un paese aderente o un paese candidato, alle condizioni stabilite nel programma di lavoro annuale; oppure
- c) attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali.

Articolo 5

Partecipazione

Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi:

- a) i paesi EFTA che aderiscono all'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
- b) i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, conformemente alle condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli aggiuntivi relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con tali paesi.

I paesi candidati che non partecipano al programma possono essere coinvolti, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o possono esserlo altri paesi terzi od organizzazioni internazionali che non partecipano al programma, qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6

Gruppi destinatari

1. Il programma è rivolto a tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati dal fenomeno della droga.
2. Per quanto riguarda la droga, i gruppi a rischio da considerarsi gruppi destinatari sono i giovani, le donne, i gruppi vulnerabili e le persone che vivono in aree socialmente sva-

taggiate. Altri gruppi destinatari includono gli insegnanti e gli educatori, i genitori, gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le autorità penitenziarie le organizzazioni non governative, i sindacati e le comunità religiose.

Articolo 7

Accesso al programma

Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello pertinente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operano nel settore dell'informazione e della prevenzione del consumo di droga, ivi compreso il settore della riduzione della domanda e del trattamento dei danni causati dalla droga.

Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro accedono alle sovvenzioni previste dal programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) sovvenzioni;
- b) contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, salvo in casi eccezionali e debitamente giustificati secondo quanto previsto dal regolamento finanziario, e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni e il tasso massimo di cofinanziamento.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. In particolare saranno finanziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1. La Commissione attua il sostegno finanziario comunitario a norma del regolamento finanziario.

2. Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale tenendo conto delle competenze tecniche dell'osservatorio. Il programma stabilisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il primo programma di lavoro viene adottato entro il 23 gennaio 2008.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- a) conformità dell'azione proposta al programma di lavoro annuale, agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e ai tipi di azione di cui all'articolo 4;
- b) qualità dell'azione proposta in relazione alla sua progettazione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;
- c) importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;
- d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e sulle azioni di cui all'articolo 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera c), vanno valutate considerando:

- a) la coerenza con gli obiettivi del programma;
- b) la qualità delle attività programmate;
- c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;
- d) l'impatto geografico e sociale delle attività svolte;
- e) il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;
- f) il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni proposte di cui all'articolo 4, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 3. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni proposte di cui all'articolo 4, lettere b) e c), secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi od organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 11

Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà», il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e il programma comunitario per la sanità pubblica. È assicurata la complementarità con la metodologia e le migliori prassi sviluppate dall'osservatorio, in particolare per quanto concerne le informazioni statistiche sulle droghe.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non ricevono sostegno finanziario da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione esige che i beneficiari del programma le forniscano informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 21 350 000 EUR.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Monitoraggio

1. La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e, entro tre mesi dal completamento dell'azione, sia trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni.

2. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3. La Commissione esige che il beneficiario del sostegno finanziario tenga a disposizione della stessa tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli in loco di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

5. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee, a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione esige dal beneficiario la presentazione di osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. La Commissione provvede affinché eventuali importi indebitamente versati vengano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

*Articolo 15***Valutazione**

1. Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) una presentazione annuale sull'attuazione del programma;
- b) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011;
- c) una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 30 agosto 2012;
- d) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

*Articolo 16***Pubblicazione dei progetti**

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito del programma, corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

*Articolo 17***Visibilità**

La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità del finanziamento concesso in base alla presente decisione.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, che si applicano a decorrere dalla data in cui la presente decisione entra in vigore.

Fatto a Strasburgo, addì 25 settembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2007

relativa a un contributo finanziario della Comunità per un'indagine sulla diffusione della *Salmonella* spp. nei branchi di suini da riproduzione da realizzare negli Stati membri

[notificata con il numero C(2007) 4434]

(2007/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

una proposta relativa a specifiche tecniche per uno studio di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* spp. tra i suini da riproduzione ⁽³⁾ («relazione dell'AESA»).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

(4) Per fissare tale obiettivo occorre che siano disponibili dati comparabili sulla percentuale di allevamenti di suini da riproduzione infettati dalla salmonella negli Stati membri. Tali informazioni non sono disponibili, per cui occorre effettuare uno studio specifico per sorvegliare la diffusione della salmonella tra i suini da riproduzione per un periodo di tempo appropriato, al fine di tener conto delle possibili variazioni stagionali. Lo studio dovrebbe essere basato sulla relazione dell'AESA.

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano i contributi finanziari della Comunità a favore di misure veterinarie specifiche, anche a carattere tecnico e scientifico. Essa stabilisce che la Comunità deve prendere i provvedimenti tecnici e scientifici necessari a sviluppare la normativa veterinaria comunitaria, l'istruzione veterinaria e la formazione, o assistere gli Stati membri in tale attività.

(5) La relazione dell'AESA raccomanda anche un campionamento supplementare per stimare la diffusione all'interno degli allevamenti. Tale campionamento dovrebbe essere svolto da un numero di Stati membri adeguato a rappresentare geograficamente le diverse situazioni all'interno della Comunità.

(2) In conformità dell'articolo 4 e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽²⁾, dev'essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nelle popolazioni di suini da riproduzione.

(6) Lo studio fornirà le informazioni tecniche necessarie per l'elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. In considerazione dell'importanza che riveste la raccolta di dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei suini da riproduzione nei diversi Stati membri è opportuno che la Comunità fornisca un aiuto finanziario agli Stati membri affinché attuino i requisiti specifici dello studio. Si ritiene adeguato rimborsare il 100 %, entro un determinato massimale, delle spese sostenute per le analisi di laboratorio. Tutte le altre spese sostenute (campionamento, viaggio, amministrazione, ecc.) non possono beneficiare di alcun contributo finanziario comunitario.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽³⁾ The EFSA Journal (2007) 99, pagg. 1-28.

- (7) Può essere concesso un contributo finanziario dalla Comunità se l'indagine si svolge secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario e se vengono soddisfatte alcune altre condizioni.
- (8) Il contributo finanziario comunitario può essere concesso se le azioni prescritte sono effettivamente realizzate e se le autorità competenti forniscono tutte le informazioni richieste entro i termini previsti.
- (9) Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. In base al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall'euro sarà quello fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione fissa le norme relative a un contributo finanziario della Comunità a favore di un'indagine da effettuare negli Stati membri avente per oggetto la diffusione della *Salmonella* spp. nei branchi di suini da riproduzione della Comunità e svolta tramite campionamenti a livello degli allevamenti agricoli («l'indagine»).

I risultati dell'indagine saranno utilizzati per fissare gli obiettivi comunitari di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e per valutare il metodo migliore per misurare il raggiungimento di tali obiettivi in futuro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Articolo 3

Oggetto dell'indagine

1. Gli Stati membri svolgono un'indagine per valutare la diffusione della *Salmonella* spp. nei branchi di suini da riproduzione tramite campionamenti a livello degli allevamenti agricoli, conformemente all'allegato I.
2. L'indagine abbraccerà un periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 4

Modalità di campionamento e di analisi

Il campionamento e le analisi vengono effettuate dall'autorità competente, o sotto il suo controllo, in base alle specifiche tecniche definite nell'allegato I.

Articolo 5

Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità

1. Del contributo finanziario comunitario alle spese di analisi beneficiano gli Stati membri, fino al termine dell'indagine, per l'importo complessivo massimo di cui all'allegato II.
2. Il contributo finanziario comunitario di cui al paragrafo 1 verrà versato agli Stati membri se l'indagine viene effettuata secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, come le norme di concorrenza e di aggiudicazione dei pubblici appalti, e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) entro e non oltre il 1° gennaio 2008 devono entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali prescritte per effettuare l'indagine;
 - b) entro e non oltre il 31 maggio 2008 va presentata alla Commissione una relazione provvisoria contenente le informazioni di cui al punto 5.1 dell'allegato I, riguardante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 marzo 2008;
 - c) entro e non oltre il 28 febbraio 2009 va presentata alla Commissione una relazione finale sull'esecuzione dell'indagine, contenente la documentazione comprovante le spese di analisi sostenute dagli Stati membri e i risultati ottenuti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
 - d) l'indagine va effettuata secondo modalità appropriate.

La documentazione comprovante le spese sostenute di cui al paragrafo 2, lettera c), deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato III.

3. Se la relazione finale di cui al paragrafo 2, lettera c), non viene presentata, il contributo finanziario della Comunità si riduce progressivamente del 25 % dell'importo globale fino al 31 marzo 2009, del 50 % fino al 30 aprile 2009 e del 100 % fino al 31 maggio 2009.

Articolo 6

Importi massimi rimborsabili

L'importo massimo del contributo finanziario comunitario a favore delle spese rimborsabili di analisi sostenute dagli Stati membri nel quadro dell'indagine non sarà superiore a:

- a) 20 EUR per ciascun test di rilevazione batteriologica della *Salmonella* spp.;
- b) 30 EUR per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti.

Articolo 7

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

1. L'autorità competente che redige la relazione nazionale annuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ deve raccogliere e valutare i risultati dell'indagine.

2. La Commissione trasmette i dati nazionali e la valutazione di cui al paragrafo 1 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.

3. I risultati e i dati nazionali vanno pubblicati salvaguardandone la riservatezza.

Articolo 8

Tasso di conversione applicabile alle spese

Se la spesa di uno Stato membro avviene in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro la convertirà in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda per ottenere un contributo finanziario comunitario.

Articolo 9

Applicazione

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2008.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

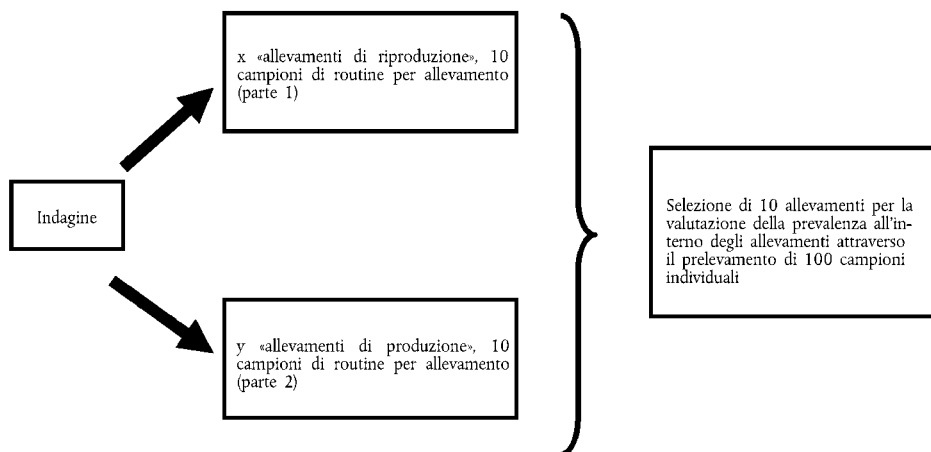
ALLEGATO I

Specifiche tecniche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 e all'articolo 5 paragrafo 2, lettera b)

1. DESCRIZIONE DELLO STUDIO

Lo studio verrà svolto in base alla descrizione nell'illustrazione 1.

Figura 1: Descrizione dello studio



2. BASE DEL CAMPIONAMENTO

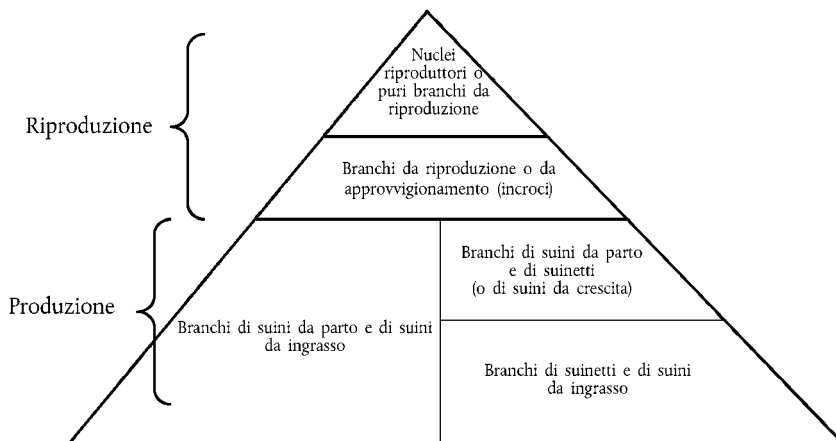
2.1. Delimitazione della popolazione

L'indagine deve essere svolta presso allevamenti che ospitino almeno l'80 % della popolazione di suini da riproduzione di uno Stato membro. Il campionamento riguarderà preferibilmente allevamenti ospitanti almeno 50 suini da riproduzione. Tuttavia qualora tali allevamenti ospitanti almeno 50 suini da riproduzione non ospitino almeno l'80 % della popolazione di suini da riproduzione di uno Stato membro, devono essere soggetti al campionamento anche allevamenti che ospitano meno di 50 suini da riproduzione.

Gli allevamenti che ospitano suini da riproduzione devono essere classificati come «allevamenti da riproduzione» o «allevamenti di produzione». Gli allevamenti da riproduzione vendono scrofette e/o verri a fini riproduttivi. Di norma esse vendono a fini riproduttivi il 40 % o più delle scrofette che allevano, mentre il resto viene venduto a fini di macellazione. Per contro, gli allevamenti di produzione vendono soprattutto suini destinati all'ingrasso o al macello.

La prevalenza di salmonella deve essere misurata separatamente per gli allevamenti da riproduzione (parte 1 dell'indagine) e per gli allevamenti di produzione (parte 2 dell'indagine), in rappresentanza dei branchi di cui alla figura 2, ma escludendo i branchi di suinetti e di suini da ingrasso.

Figura 2: Tipologia degli allevamenti



2.2. Campioni e strategia di campionamento

Entrambe le parti dell'indagine sono strutturate in due fasi. Nella prima fase in ciascuno Stato membro viene selezionato un primo campione casuale di allevamenti tra gli allevamenti da riproduzione e un secondo campione casuale dal gruppo degli allevamenti di produzione. Il numero di allevamenti da selezionare è specificato al punto 2.3. Nella seconda fase in ciascuno degli allevamenti selezionati viene selezionato un determinato numero di recinti ai fini del campionamento (cfr. punto 2.2.2).

2.2.1. Prima tappa: selezione degli allevamenti

Ciascuno Stato membro deve creare due basi di campionamento. Nella prima verranno elencati tutti gli allevamenti da riproduzione da prendere in considerazione, (di norma quelli che ospitano oltre 50 suini — cfr. punto 2.1) e nella seconda tutti gli allevamenti di produzione da prendere in considerazione. Il numero di allevamenti richiesto per ciascuna parte dell'indagine verrà quindi selezionato a caso da ciascuno di questi due elenchi. Il campionamento casuale mira a garantire che l'indagine includa allevamenti di diversa grandezza e di tutte le regioni di uno Stato membro in cui viene praticato l'allevamento di suini. Bisogna rilevare che in alcuni Stati membri vi può essere un numero esiguo di allevamenti (ovvero meno del 10 % di tutti gli allevamenti di cui si tiene conto) con branchi di dimensioni particolarmente ampie. A causa della selezione casuale potrebbe accadere che nessuno di questi grandi allevamenti sia selezionato. Preliminarmente alla selezione degli allevamenti gli Stati membri possono comunque usare un criterio di stratificazione — ad esempio definendo uno strato contenente il 10 % degli allevamenti più grandi e destinando il 10 % della totalità del campionamento richiesto a tale strato. Analogamente, gli Stati membri possono stratificare i campioni dei propri distretti amministrativi in base alla proporzione di allevamenti di cui tenere conto presenti in ciascun distretto. Qualsiasi stratificazione prevista deve comunque essere descritta nella relazione che gli Stati membri presentano alla Commissione conformemente al paragrafo 5, punto 1.

Se in uno degli allevamenti selezionati non è possibile procedere al campionamento (ad esempio, se non esiste più quando viene effettuato il campionamento) deve essere selezionato casualmente un nuovo allevamento dalla stessa base di campionamento. Qualora fosse stata applicata una stratificazione (ad esempio a riguardo della dimensione dell'allevamento o del distretto) il nuovo allevamento deve essere selezionato dallo stesso strato.

La dimensione del campione primario (numero degli allevamenti da campionare) deve essere distribuita per quanto possibile in maniera approssimativamente uguale nelle varie stagioni dell'anno. Ogni mese i campioni devono essere prelevati da circa un dodicesimo del numero totale degli allevamenti.

Gli allevamenti che praticano l'allevamento all'aperto devono essere inclusi nell'indagine, ma non deve essere prevista alcuna stratificazione obbligatoria per questo tipo di produzione.

2.2.2. Seconda fase: campionamento dell'azienda

In ciascuno dei branchi da riproduzione o produttivi selezionati verranno selezionati a caso i recinti, cortili o gruppi di suini da riproduzione di età superiore a 6 mesi da sottoporre a campionamento.

Il numero di recinti, cortili o gruppi di suini da sottoporre a campionamento deve essere distribuito in base alla quantità di suini da riproduzione nelle diverse fasi di produzione (gravidì, non gravidì e altre categorie di suini da riproduzione). Non sono prescritte categorie di età precise da sottoporre a campionamento, tuttavia questa informazione deve essere raccolta nel corso del campionamento.

I suini da riproduzione che sono arrivati nel branco di recente e vengono tenuti in quarantena non devono essere inclusi nel campionamento.

2.3. Calcolo della dimensione del campione

2.3.1. Dimensione del campione primario (dimensione del campione nella prima fase)

Deve essere svolto un calcolo regolare relativo alla dimensione del campione primario per gli allevamenti da riproduzione e un secondo calcolo regolare relativo alla dimensione del campione primario per gli allevamenti di produzione. La dimensione del campione primario riguarda il numero di allevamenti da riproduzione da campionare e il numero di allevamenti di produzione da campionare in ciascuno Stato membro, e viene determinata tenendo conto dei seguenti criteri, ricorrendo al campionamento casuale semplice:

- a) il numero totale di allevamenti da riproduzione (allevamenti da riproduzione, parte 1 dell'indagine);
- b) il numero totale di allevamenti di produzione (allevamenti di produzione, parte 2 dell'indagine);
- c) prevalenza annuale prevista (p): 50 %;

d) livello di confidenza desiderato (Z): 95 %, corrispondente a un valore Z_{α} di 1,96;

e) esattezza (L): 7,5 %;

f) usando tali valori e la formula: $n_{\infty} = \frac{(Z_{\alpha})^2 p(1-p)}{L^2}$

Deve essere svolto dapprima un calcolo per gli allevamenti da riproduzione e quindi per gli allevamenti di produzione. In tutti i casi le ipotesi di cui alle lettere c)-e) sono identiche.

A fini pratici, se vi sono almeno 100 000 allevamenti nella base di campionamento relativa ai branchi da riproduzione o nella base di campionamento relativa ai branchi produttivi, la popolazione può essere considerata infinita, e il numero di allevamenti da selezionare a caso da tale base è 171 (cfr. tabella 1). Se il numero di branchi da riproduzione o branchi produttivi è inferiore a 100 000, si applica un fattore di correzione della popolazione finito, e il numero di allevamenti da campionare è inferiore (cfr. tabella 1).

Se ad esempio in uno Stato membro vi sono 1 000 allevamenti rientranti nel gruppo degli allevamenti di produzione e 250 nel gruppo degli allevamenti da riproduzione, devono essere campionati 147 allevamenti nel gruppo degli allevamenti di produzione e 102 nel gruppo degli allevamenti da riproduzione.

Tabella 1

Numero di allevamenti con suini da riproduzione da campionare in ciascuna parte dell'indagine come funzione della dimensione della popolazione finita (numero totale di allevamenti con suini da riproduzione negli Stati membri)

Numero di allevamenti con suini da riproduzione (N)	Dimensione del campione per popolazione finita, esattezza 7,5 %
100 000	171
10 000	169
5 000	166
2 000	158
1 000	147
500	128
250	102
150	80
125	73
100	64
90	59
80	55
70	50
60	45
50	39
40	33
30	26
20	18
10	10

È opportuno prevenire l'eventualità di mancate risposte aumentando la dimensione del campione del 10 % per ciascun gruppo. Gli allevamenti non adatti devono essere sostituiti da altri nel corso dell'indagine (cfr. sezione 2.2.1).

Qualora non fosse possibile stimare il numero degli allevamenti da riproduzione prima dell'inizio dell'indagine, è opportuno selezionare, basandosi sul numero totale degli allevamenti che ospitano scrofe riproduttrici (X allevamenti) una serie di allevamenti per procedere al campionamento ai sensi della tabella 1. Il numero degli allevamenti da campionare deve essere aumentato di almeno il 30 % [(X + 30 %) allevamenti]. Prima dell'indagine l'autorità competente deve individuare un numero di allevamenti da riproduzione almeno pari al menzionato 30 % supplementare. Gli allevamenti verranno classificati come allevamenti da riproduzione o di produzione nel corso delle visite in loco, in base alle definizioni di cui sopra.

2.3.2. *Dimensione del campione secondario (dimensione del campione nella seconda fase)*

In ciascuno degli allevamenti selezionati devono essere raccolti campioni fecali (cfr. punto 3.1) da recinti, cortili o gruppi di suini da riproduzione selezionati a caso. Se necessario (negli stalli da parto o laddove le scrofe vengono tenute in piccoli gruppi di meno di 10 individui) un gruppo può comprendere più di un recinto. A ciascun campione di routine devono contribuire almeno 10 singoli suini da riproduzione.

Tuttavia, nei casi in cui in piccoli allevamenti o in allevamenti in cui un vasto numero di suini viene tenuto in recinti esterni, il numero di recinti, cortili o gruppi di suini è inferiore a 10, deve essere campionato lo stesso recinto, cortile o gruppo di suini in modo da raggiungere un totale di 10 campioni di routine.

3. **RACCOLTA DEI CAMPIONI PRESSO I BRANCHI**

3.1. **Tipo e caratteristica del campione di routine**

Il materiale raccolto per le analisi batteriologiche deve consistere di materiale fecale fresco rappresentante l'intero allevamento, che rappresenta l'unità da analizzare. Giacché ciascun allevamento è unico, prima di procedere al campionamento è opportuno decidere quali recinti, cortili o gruppi di suini all'interno dell'allevamento devono essere sottoposti al campionamento. Il campione prelevato deve essere posto in un sacchetto separato di plastica sterile, per evitare contaminazioni trasversali, e inviato al laboratorio.

Ogni campione mescolato deve pesare almeno 25 g, e per raccogliere tali campioni di materiale fecale mescolato possono essere utilizzati due metodi diversi:

- 1) qualora nell'area di un recinto o cortile siano accumulati materiali fecali misti, si può ricorrere a un tampone di grandi dimensioni (20 cm × 20 cm) da passare attraverso la massa fecale, assicurandosi che vengano raccolti almeno 25 g di materiale misto. Ciò può essere fatto, ad esempio, trascinando il tampone per 2 metri lungo un percorso a zig-zag in maniera tale che risulti ben coperto di materia fecale. Se necessario, ad esempio in presenza di temperature elevate o di graticciato, il tampone può essere umidificato con un liquido adatto, ad esempio acqua potabile;
- 2) qualora non sia presente un simile accumulo, ad esempio su un campo, in un vasto cortile, in uno stallo da parto, o in un recinto o altro luogo con un numero basso di suini per gruppo, è necessario selezionare singoli mucchietti da singole masse o siti di materiali fecali, in modo che almeno 10 individui contribuiscano a un volume di campionamento totale di almeno 25 g. I siti dai quali vengono raccolti tali mucchietti devono essere distribuiti in maniera rappresentativa nell'area interessata.

Se praticabile, deve essere preferito il primo metodo di raccolta. In questo metodo almeno 10 singoli suini devono contribuire a ciascun campione raccolto; in caso contrario si deve ricorrere al secondo metodo.

3.2. **Campionamento supplementare per lo studio relativo alla prevalenza all'interno degli allevamenti**

Un totale di 10 allevamenti selezionati a caso dal campione totale di allevamenti da riproduzione e allevamenti di produzione deve essere sottoposto a un campionamento più approfondito. Presso tali allevamenti devono essere raccolti 10 campioni di routine nello stesso modo descritto qui sopra (punto 3.1). Inoltre devono essere raccolti 10 campioni individuali di almeno 30 g in ciascun recinto selezionato; tali campioni devono essere identificati in maniera tale da potere essere associati al campione di routine relativo al recinto in questione. In tal modo per ciascuno di questi allevamenti verranno raccolti 10 campioni di routine e 100 (10 × 10) campioni individuali. Il trattamento per tali campioni è descritto al punto 4.3.1.

Tale campionamento deve essere applicato nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Romania, in Slovenia, in Svezia e nel Regno Unito.

3.3. **Informazioni sui campioni**

Ogni utile informazione sul campione va annotata su un modulo di campionamento fornito dall'autorità competente per soddisfare i requisiti di registrazione dei dati di cui alla parte 5.

Ogni campione, e il relativo modulo, va etichettato con un unico numero da usare dal campionamento alle prove, nonché con il numero del recinto. L'autorità competente organizzerà l'elaborazione e l'uso del sistema di numerazione unica.

3.4. Trasporto dei campioni

Durante eventuali trasporti, i campioni vanno tenuti preferibilmente a una temperatura tra + 2 e + 8 °C e al riparo da contaminazione esterna. I campioni vanno inviati entro 36 ore per posta espressa o per corriere e devono arrivare al laboratorio non più tardi di 72 ore dopo il campionamento.

4. METODI ANALITICI DEI LABORATORI

4.1. Laboratori

L'analisi e la sierotipizzazione si effettuano nel laboratorio nazionale di riferimento (LNR). Tuttavia qualora il laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o non esegua esso stesso abitualmente le analisi, le autorità competenti possono chiedere a un numero limitato di altri laboratori che partecipano ai controlli ufficiali della salmonella di effettuare le analisi. Tali laboratori devono avere una comprovata esperienza nell'uso del metodo di rilevazione necessario, devono applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 17025 e sottoporsi alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

4.2. Ricevimento dei campioni

Presso il laboratorio i campioni vanno tenuti refrigerati fino al test batteriologico, che va effettuato preferibilmente entro 24 ore dal ricevimento e in nessun caso più tardi di 96 ore dopo che il campione è stato prelevato.

4.3. Analisi del campione

Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti coinvolte abbiano seguito una formazione adeguata allo svolgimento delle analisi.

4.3.1. Preparazione

Nel laboratorio i campioni di routine devono essere minuziosamente mescolati a fondo prima di raccoglierne 25 g ai fini delle analisi.

Per la valutazione della prevalenza all'interno degli allevamenti, conformemente al punto 3.2, ciascuno dei campioni raccolti singolarmente (30 g) deve essere diviso in due parti. La prima parte deve essere mescolata minuziosamente e quindi messa in coltura individualmente. La seconda parte deve essere usata per preparare un campione composito riunito artificialmente a partire dai 10 campioni individuali nel recinto, cortile o gruppo di suini selezionato. Quest'ultima parte deve essere usata per preparare, prelevando 2,5 g da ciascuno dei campioni individuali, un campione composito di 25 g. I campioni riuniti artificialmente devono essere mescolati minuziosamente prima di procedere all'analisi. In totale devono dunque essere analizzati, per ciascuno dei 10 allevamenti selezionati ai fini della stima della prevalenza all'interno degli allevamenti, 10 campioni composti riuniti artificialmente e 100 campioni individuali.

4.3.2. Metodi di individuazione e identificazione

4.3.2.1. Individuazione della salmonella

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bithoven, nei Paesi Bassi. Tale metodo è descritto nell'allegato D della norma ISO 6579; «Rilevazione della *Salmonella* spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». Deve essere usata la versione più recente dell'allegato D.

4.3.2.2. Sierotipizzazione della salmonella

Tutti gli isolati positivi alla *Salmonella* spp. devono essere sottoposti a tipizzazione per la salmonella secondo il sistema Kaufmann-White da parte del LNR.

Per la garanzia della qualità, 16 ceppi tipizzabili e 16 isolati non tipizzabili devono essere inviati al CRL per la salmonella. Una quota di questi isolati va inviata al CRL con scadenza trimestrale. In caso di quantità minore, tutti gli isolati vanno inviati al CRL.

4.3.2.3. Fagotipizzazione della salmonella

Nel caso in cui siano tipizzati ceppi isolati di *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium*, vanno usati i metodi descritti dal centro di riferimento dell'OMS per la tipizzazione dei fagi di salmonella dell'Agenzia per la tutela della salute (HPA), di Colindale, Londra, Regno Unito.

5. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

5.1. Descrizione complessiva dell'attuazione dell'indagine

Le relazioni scritte devono comprendere almeno le informazioni seguenti:

- a) stato membro;
- b) descrizione della popolazione degli allevamenti che ospitano suini da riproduzione:
 - 1) allevamenti da riproduzione:
 - i) numero totale degli allevamenti da riproduzione;
 - ii) numero totale degli allevamenti con nuclei riproduttori;
 - iii) numero totale degli allevamenti da riproduzione (moltiplicazione);
 - iv) numero degli allevamenti da riproduzione per cui era previsto il campionamento e numero degli allevamenti da riproduzione effettivamente campionati; numero degli allevamenti per cui era previsto il campionamento ma che non sono stati campionati, e ragioni del mancato campionamento;
 - v) commenti sulla rappresentatività globale del programma di campionamento degli allevamenti da riproduzione;
 - 2) allevamenti produttivi:
 - i) numero totale degli allevamenti di produzione;
 - ii) numero totale di allevamenti con branchi di suini da parto e di suinetti/suini da crescita;
 - iii) numero totale di allevamenti con branchi di suini da parto e suini da ingrasso;
 - iv) numero degli allevamenti di produzione per cui era previsto il campionamento e numero degli allevamenti di produzione effettivamente campionati; numero degli allevamenti per cui era previsto il campionamento ma che non sono stati campionati, e ragioni del mancato campionamento;
 - v) eventuale commento sulla rappresentatività globale del programma di campionamento degli allevamenti di produzione;
- c) numero di campioni ottenuti e analizzati:
 - i) da azienda riproduttiva;
 - ii) da allevamenti di produzione;
 - iii) da allevamenti campionati ai fini dello studio relativo alla prevalenza all'interno degli allevamenti;
- d) risultati complessivi:
 - i) prevalenza di allevamenti da riproduzione e allevamenti di produzione infettati dalla salmonella e dai sierotipi della salmonella;
 - ii) risultato dello studio relativo alla prevalenza all'interno degli allevamenti;
- e) elenco dei laboratori responsabili dello studio di riferimento per la salmonella:
 - i) individuazione;
 - ii) classificazione in base al sierotipo;
 - iii) tipizzazione dei fagi (se effettuata).

5.2. Dati completi su ciascun allevamento esaminato e risultati dei test corrispondenti

Gli Stati membri presentano i risultati della ricerca su supporto elettronico in forma di dati grezzi usando un dizionario dei dati e i formulari per la loro raccolta. Il dizionario e i moduli sono fissati e forniti dalla Commissione.

5.2.1. *Gli Stati membri raccoglieranno le seguenti informazioni per ciascun allevamento selezionato per il campionamento:*

- a) codice dell'allevamento;
- b) tipo di produzione dell'allevamento:
 - i) alternative: «Coperto» o «Una qualsiasi delle fasi di produzione viene svolta all'aperto»;
 - ii) nuclei riproduttori, riproduzione, suini da parto e suinetti, suini da parto e suini da ingrasso, suini da parto e da crescita;
- c) dimensione dell'allevamento: numero di suini da riproduzione presenti al momento del campionamento (inventario adulti);
- d) strategia di sostituzione: acquisto di tutti i suini riproduttori; alcuni suini da riproduzione sostitutivi allevati in loco o tutti i suini da riproduzione sostitutivi allevati in loco;
- e) (facoltativo) sintomi clinici della diarrea: i sintomi della diarrea si sono manifestati entro i tre mesi che hanno preceduto il campionamento?

5.2.2. *Gli Stati membri raccoglieranno le seguenti informazioni per ciascun campione inviato al laboratorio:*

- a) codice del campione;
- b) codice del laboratorio che ha effettuato l'analisi iniziale;
- c) data della raccolta dei campioni;
- d) data di inizio delle analisi di laboratorio;
- e) individuazione della *salmonella*: risultato qualitativo (positivo/negativo);
- f) sierotipizzazione della *salmonella*: sierotipo(i) individuato(i) (può essere più di uno);
- g) età dei suini: solo scrofette o suini da riproduzione di età mista;
- h) sesso: solo scrofe; scrofe e verri o solo verri;
- i) fase di produzione: maternità; fecondazione, gestazione (altro?);
- j) stabulazione: pavimenti fessurati (interamente/parzialmente); pavimento pieno; lettiera con paglia o altro;
- k) dieta: i suini in questo recinto, cortile o gruppo sono nutriti esclusivamente con mangime composto?
- l) integrazione dei mangimi: al mangime viene aggiunta una sostanza volta a ridurre la salmonella (acido organico, probiotico)?
- m) uso sistematico di antibiotici: agli animali di questo gruppo vengono somministrati antibiotici in qualsiasi modo?
- n) data dell'ultima somministrazione di antimicrobici agli animali (entro le ultime quattro settimane).

5.2.3. *Gli Stati membri raccoglieranno le seguenti informazioni per ciascun campione individuale inviato al laboratorio nel quadro del campionamento relativo alla prevalenza all'interno degli allevamenti:*

- a) codice del campione composito;
 - b) individuazione della salmonella in ciascun campione individuale: risultato qualitativo (positivo/negativo);
 - c) sierotipizzazione della salmonella in ciascun campione individuale: sierotipo(i) individuato(i) (può essere più di uno).
-

ALLEGATO II

Contributo finanziario comunitario massimo agli Stati membri (cfr. articolo 5)

Stato membro	Importo totale massimo per il cofinanziamento delle analisi (EUR)
Belgio — BE	59 800
Bulgaria — BG	52 260
Repubblica ceca — CZ	102 960
Danimarca — DK	98 280
Germania — DE	57 980
Estonia — EE	9 360
Irlanda — IE	43 420
Grecia — EL	39 260
Spagna — ES	82 680
Francia — FR	82 680
Italia — IT	79 300
Cipro — CY	20 020
Lettonia — LV	3 380
Lituania — LT	13 780
Lussemburgo — LU	11 960
Ungheria — HU	74 360
Malta — MT	0
Paesi Bassi — NL	87 100
Austria — AT	59 020
Polonia — PL	85 020
Portogallo — PT	54 860
Romania — RO	107 900
Slovenia — SI	81 120
Slovacchia — SK	54 080
Finlandia — FI	64 740
Svezia — SE	81 120
Regno Unito — UK	102 960
Totale	1 609 400

ALLEGATO III

Relazione finanziaria certificata relativa all'esecuzione dello studio di riferimento sulla prevalenza di *Salmonella* spp. nelle popolazioni di suini da riproduzione

Periodo di riferimento: dal al

Dichiarazione relativa alle spese sostenute per l'indagine e ammissibili al contributo finanziario della Comunità:

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa al contributo finanziario della Comunità:

.....

Spese sostenute in rapporto a:	Numero di prove	Totale delle spese sostenute per le prove durante il periodo di riferimento (valuta nazionale)
Rilevazione batteriologica della <i>Salmonella</i> spp.		
Sierotipizzazione degli isolati della salmonella		

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che:

- le spese di cui sopra sono state effettivamente sostenute per espletare i compiti previsti dalla presente decisione ed erano indispensabili alla corretta esecuzione di tali compiti,
- l'intera documentazione che le giustifica è a disposizione per le verifiche contabili,
- non è stato richiesto alcun altro contributo comunitario per questa indagine.

Data:

Responsabile finanziario:

Firma:
